

# Accordi preventivi di imprese con attività internazionale ad ampio raggio

Dopo il provvedimento dell'Agencia delle Entrate, Assonime interviene con la circolare n. 10

/ Gianpaolo VALENTE

In attesa dei chiarimenti dell'Agencia delle Entrate, a due settimane dalla pubblicazione del provvedimento n. 42295 è Assonime ad intervenire sulla nuova disciplina del ruling per le imprese con attività internazionale con la circolare n. 10 del 1° aprile (si veda "[Gli accordi preventivi di imprese con attività internazionale trovano le regole](#)" del 22 marzo 2016).

In via preliminare, si osserva che dal **21 marzo 2016** (data di pubblicazione sul sito internet dell'Agencia delle Entrate del nuovo regolamento) le istanze di ruling internazionale dell'art. 31-ter del DPR 600/1973 sono disciplinate secondo le nuove disposizioni regolamentari del richiamato provvedimento dell'Agencia delle Entrate n. 42295, il quale sostituisce quelle del previgente provvedimento del 23 luglio 2004. Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e **non ancora conclusi** alla data del 21 marzo 2016; il nuovo regolamento è stato, infatti, pubblicato con gran ritardo rispetto ai 90 giorni fissati dal DLgs. 147/2015 e alla contestuale abrogazione del "vecchio" ruling dell'art. 8 del DL 263/2003 (conv. L. 326/2003).

Con riferimento all'ambito applicativo, il legislatore ha confermato la **non tassatività** delle materie che possono formare oggetto di "accordo preventivo" (analogamente al previgente ruling).

Oltre alle ipotesi espressamente disciplinate dall'art. 31-ter comma 1, alle lett. da a) a d) – vale a dire, regime dei prezzi di trasferimento; determinazione dei valori di uscita/ingresso in caso di trasferimento della residenza; attribuzione di utili/perdite alla stabile organizzazione; erogazione o percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali; valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione – l'ambito applicativo della procedura può essere esteso, in via interpretativa, come osservato anche da Assonime, a tutte le fattispecie inerenti a componenti del reddito d'impresa a **carattere transnazionale**.

Sempre con riguardo all'ambito oggettivo, occorre poi precisare che il ruling internazionale dell'art. 31-ter va ad affiancarsi all'interpello sui nuovi investimenti di cui all'art. 2 del DLgs. 147/2015 – al momento non ancora operativo – il quale può essere esperito dalle imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro, con "ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature" e può riguardare il trattamento fiscale del piano di investimento e delle **eventuali operazioni**

**straordinarie** pianificate per la sua realizzazione, compresa la valutazione dell'esistenza o meno di un'azienda, e quindi anche:

- la valutazione preventiva dell'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione;
- la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive;
- l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

In relazione alle materie che possono formare oggetto di ruling internazionale o di interpello per i nuovi investimenti, è appena il caso di ricordare che, per espressa previsione normativa, è invece **preclusa** al contribuente la possibilità di presentare istanza di interpello **ordinario** di cui all'art. 11 della L. 212/2000. Quanto, invece, ai profili soggettivi, la procedura è stata estesa anche alle imprese non residenti prive di stabile organizzazione che intendono investire nel territorio dello Stato per il tramite di una stabile organizzazione entro il periodo d'imposta successivo a quello di presentazione dell'istanza.

## Atto conclusivo assimilabile a un accordo transattivo e non a un parere

Riguardo all'**efficacia** dell'accordo, la conclusione vincola le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.

Inoltre, innovando rispetto al previgente regime, viene prevista la possibilità di far valere retroattivamente l'accordo in due specifiche e tassative ipotesi (c.d. **roll-back**): qualora l'accordo consegua "ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni", ovvero qualora le circostanze di fatto e di diritto poste a base dell'accordo stesso "ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza".

In tale seconda ipotesi di estensione retroattiva facoltativa dell'efficacia dell'accordo, il contribuente può effettuare il ravvedimento operoso o presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione delle relative sanzioni, nel caso in cui sia necessario rettificare il comportamento adottato.